

La nuova mediazione civile e commerciale

domenica 04 marzo 2012

La nuova mediazione civile e commerciale

Deflazionare

il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo. È questa la finalità del nuovo istituto della mediazione civile e commerciale, approvato con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. La riforma della mediazione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.

La mediazione è l'attività

professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Nella mediazione le parti sono protagoniste del procedimento, decidono se avviarla, parteciparvi e accettare l'eventuale accordo, senza affidare ad altro (giudice o arbitro), il compito di decidere la controversia.

Tipi

di mediazione. La mediazione può essere: - facoltativa, e cioè scelta dalle parti; - demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione; - obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione.

Procedimento di mediazione. La mediazione si introduce con una semplice domanda all'organismo, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti possono scegliere liberamente l'organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.

In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell'organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell'organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte. Il procedimento di mediazione apporta ai soggetti in conflitto numerosi vantaggi. Tra questi si segnalano: i costi ridotti del procedimento; i tempi brevi che non possono superare i 4 mesi; i vantaggi di natura psicologica in quanto l'istituto della mediazione tende a seguito della negoziazione a ristabilire i rapporti fra le parti in conflitto.

Si tratta di una forma alternativa al giudizio ordinario, molto utilizzata nel panorama internazionale e che nel nostro sistema giuridico, anche a seguito dell'introduzione del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, sta assumendo un ruolo fondamentale nella risoluzione dei conflitti in ambito civile e commerciale.

La mediazione civile e commerciale è

fortemente voluta dal legislatore per contrastare la pietrificazione della giustizia civile e garantire a tutte le persone un migliore accesso alla giustizia. Il mediatore, non un giudice o arbitro, non giudica né emette sentenza ma agevola il dialogo fra le parti in lite, creando un clima sereno e disteso che permette di individuare ed esaminare le varie

possibili soluzioni del contrasto in maniera equa e vantaggiosa per entrambi.

Mediazione obbligatoria. Dal 20 marzo 2011 la mediazione Ã" obbligatoria nei casi di una controversia in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilitÃ medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicitÃ , contratti assicurativi, bancari e finanziari.Ã

Antonella Gallicchio